


Repertorio n. 49860

Raccolta n. 18936



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto ed il giorno cinque

Registrato a Roma 1

del mese di aprile

alle ore 16

il 09/04/2018

In Roma, Via Giovanni Nicotera n. 4

n. 9838

li, 5 aprile 2018

Serie IT

A richiesta della: **"RESIT S.r.l."**.

€ 356,00

Io sottoscritto Dottor **GUIDO GILARDONI**, Notaio in

Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n. 4,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia

ho assistito

elevandone il presente verbale all'assemblea dei soci

della:

"RESIT S.r.l.", con sede in Roma (RM), Via Monte Zebio

n. 43, capitale sociale Euro 30.000,00 interamente

versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Re-

gistro delle Imprese di Roma: 06116981009, R.E.A.:

RM-948259, Partita I.V.A.: 06116981009, convocata per

oggi nel luogo ed alle ore di cui sopra per discutere

e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Ampliamento dell'oggetto sociale;

- Riformulazione e conseguente adozione di un nuovo

statuto sociale conforme ai principi introdotti dai
Decreti Legislativi attuativi della Legge 3 ottobre
2001 n. 366;

- Trasferimento della sede sociale;
- Nomina di un Amministratore Unico in luogo del Consiglio d'Amministrazione.

E' presente:

ING. Ugo Vittorio Rocca, nato a Lamezia Terme già
Nicastro (CZ) il 18 febbraio 1941, domiciliato per la
carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio
d'Amministrazione della società.

Certo io Notaio dell'identità personale del compa-
rente il quale assume la presidenza su designazione
unanime degli intervenuti e dopo aver

constatato


- che è presente in assemblea l'intero capitale socia-
le detenuto da soci nelle seguenti rispettive propor-
zioni:

NICOLALESSANDRO ROCCA quota di nominali Euro
12.000,00

UGO VITTORIO ROCCA quota di nominali Euro 12.000,00

PAOLA GALLIANO quota di nominali Euro 6.000,00;

- che è presente l'intero Consiglio d'Amministrazione
nella persona di esso Presidente e dei Consiglieri Ni-
colalessandro Rocca e Massimiliano Troiani quest'ultimo



collegato in audioconferenza;

- che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e risulta attestata dal foglio delle presenze che sottoscritto da tutti gli intervenuti verrà conservato negli atti sociali

dichiara

validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Sugli argomenti all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che suggeriscono:

- di ampliare l'oggetto sociale per ivi comprendere anche l'attività di costruzione e commercializzazione di impianti ad energia rinnovabile ed attività accessorie quali smart grid ed efficienza energetica;

- di adottare un nuovo testo di statuto più rispondente alle specifiche esigenze della società, conforme ai decreti attuativi della Legge delega di riforma del diritto societario 3 ottobre 2001 n. 366 e alle previsioni del D.L. 5/2012;

- di trasferire la sede sociale da Via Monte Zebio n. 43 a Lungotevere Flaminio n. 74 sempre in Roma.

A tal fine il Presidente illustra analiticamente all'assemblea il nuovo testo che propone di adottare e

ne dà contestuale lettura integrale articolo per articolo ai soci.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il nuovo testo di Statuto sociale che sostituisce integralmente quello attualmente in vigore e che composto di n. 28 articoli, firmato dal comparente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura;

- di trasferire la sede sociale da Via Monte Zebio n. 43 a Lungotevere Flaminio n. 74 sempre in Roma.


Riprende la parola il Presidente il quale fa presente all'Assemblea l'esigenza di affidare l'amministrazione della società ad un Amministratore Unico in luogo del preesistente Consiglio di Amministrazione.

A questo punto sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione che i Consiglieri Nicolalessandro Rocca e Massimiliano Troiani in previsione di una delibera conforme alla proposta testè effettuata dichiarano di aver rassegnato le proprie dimissioni.

L'assemblea udita la relazione del Presidente, all'unanimità

delibera

- di nominare a tempo indeterminato, salvo revoca o



dimissioni, Amministratore Unico della società l'Ing.

UGO VITTORIO ROCCA nato a Lamezia Terme già Nicastro (CZ) il 18 febbraio 1941, residente a Roma (RM), Via Gradoli n. 11, Codice Fiscale RCC GTT 41B18 F888F, al quale vengono attribuiti tutti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della società, la firma sociale e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

L'assemblea delega infine il Signor Ugo Vittorio Rocca ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte formali che venissero eventualmente richieste dal Conservatore del Registro delle Imprese di Roma in sede di deposito del presente verbale.


Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea

Del presente atto e dell'allegato statuto ho dato lettura al comparente, il quale, da me richiesto, li ha dichiarati conformi alla sua volontà e con me Notaio li sottoscrive alle ore 16,30

Scritto da persona di mia fiducia a macchina e completato a mano da me Notaio, occupa due fogli per quattro pagine intere e fin qui della presente quinta.

F.to: Ugo Vittorio Rocca

Guido Gilardoni Notaio



Allegato "A" all'atto n. 49860/18936

STATUTO

CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata
denominata:

"RESIT S.r.l.".

Art. 2

La società ha sede in Roma.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno
essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali,
succursali, uffici, agenzie, rappresentanze, depositi
e unità locali anche altrove, sia in Italia che all'e-
stero. Sempre con decisione dell'organo amministrativo
potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale
nell'ambito del territorio del comune ove ha sede la
società.

Art. 3


La durata della Società è fissata fino al 31 dicem-
bre 2070 salvo proroghe o anticipato scioglimento e
fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi a
norma dell'art. 2473, secondo comma c.c..

OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La società ha per oggetto:

	- studio, realizzazione, gestione, promozione e diffusione di interventi relativi ad impianti di produzione energetica, in particolare alimentati da fonti rinnovabili di energia ed assimilati, ed interventi ed impianti nel campo del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, del rispetto ambientale, ivi incluso lo smantellamento, dei trasporti di persone e merci con mezzi parzialmente o totalmente elettrici ai fini ambientali;	
	- ricerca, sviluppo, e innovazione di impianti e componenti di impianti, fabbricazione e commercializzazione di componenti ed impianti di energia rinnovabile e/o finalizzati al risparmio energetico o alla salvaguardia ambientale, ivi inclusi i mezzi di trasporto con motore elettrico e lo smantellamento di impianti energetici;	
	- attività di consulenza e studi per il predetto proprio settore di intervento, ivi inclusi corsi di formazione, servizi ed attività di informazione e divulgazione, sviluppo di software.	
	- approvvigionamento, produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte;	
	- sviluppo, realizzazione e commercializzazione di	



mezzi di trasporto parzialmente o totalmente elettrificati ai fini del rispetto ambientale.

- fabbricazione e commercializzazione di componenti ed impianti ad energia rinnovabile e/o finalizzati al risparmio energetico, al miglioramento dell'ambiente abitativo, all'architettura bioclimatica, alla salvaguardia ambientale

La società potrà promuovere modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell'energia; l'integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, con le smart grid, la mobilità elettrica e con le tecnologie per l'efficienza energetica e per l'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Per questo scopo può svolgere, tra l'altro, campagne informative, di commercializzazione, di sensibilizzazione e di formazione.

La società, avvalendosi di professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge, potrà svolgere studi e progettazione di opere di ingegneria civile e industriale, di sistemazione fondiaria, l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, consulenze, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale; nonché le attività e opere ausiliarie;

L'esecuzione di lavori, forniture e prestazioni di servizi di natura tecnica, ingegneristica, informatica o amministrativa, quali ad esempio la redazione di studi e progetti di qualsivoglia natura o genere;

L'assistenza tecnica e commerciale finalizzata alla richiesta e all'ottenimento di finanziamenti per le attività sopra elencate, anche attraverso operazioni di project financing presso istituti di credito;

Lo studio, la realizzazione, l'acquisizione e la concessione di tecnologie.


Al fine di conseguire il suddetto oggetto, la società potrà altresì svolgere, ma non in via prevalente e non nei confronti del pubblico nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 106 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie consentite dalla legge, nella misura che verrà ritenuta opportuna dall'organo amministrativo ai fini del raggiungimento dello scopo sociale nonché concedere avalli e fidejussioni.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI -

TITOLI DI DEBITO - PRELAZIONE

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila/00) diviso in quote ai sensi di legge.



In deroga a quanto disposto dall'art. 2464 c.c.,

esso potrà essere aumentato mediante conferimento di ogni elemento patrimoniale attivo suscettibile di valutazione economica.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta.

I soci possono peraltro deliberare che le quote emesse in sede di aumento del capitale, siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.


In caso di conferimento avente ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi da parte di un socio in favore della società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestata a supporto del conferimento possono, in ogni tempo, essere sostituite con il versamento "a titolo di cauzione" di un corrispondente importo di denaro in favore della società.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis del c.c.

Art. 6

Qualora l'organo amministrativo ravvisi la neces-

	<p>sità, per il raggiungimento dei fini statutari, di ricorrere a ricerca di capitale liquido e ritenga opportuno ricorrere al finanziamento da parte dei soci, questo potrà essere fatto, con o senza decorrenza di interessi e anche non in proporzione alla partecipazione detenuta da ciascun socio, nei modi e nei termini previsti dalla deliberazione del "Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio" del 3.3.1994, pubblicata sulla G.U. dell'11.3.1994 n. 58.</p> <p>Detto finanziamento è da considerarsi facoltativo e pertanto non sussiste obbligo alcuno a carico dei soci di effettuarlo.</p> <p>Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 c.c..</p>	
	<p>Art. 7</p>	
	<p>La società ai sensi dell'art. 2483 c.c., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.</p> <p>La decisione deve indicare:</p> <p>a) - il valore nominale di ciascun titolo;</p> <p>b) - il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;</p> <p>c) - il modo ed i tempi di pagamento degli</p>	



interessi e di rimborso dei titoli;

d) - se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

e) - se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza dei parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

1) - la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione dell'Ufficio del Registro presso il quale la società è iscritta;

2) - il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

3) - la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

4) - le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

5) - se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Art. 8


Le quote sociali sono trasmissibili senza alcuna limitazione per successione a causa di morte e sono trasferibili per atto tra vivi soltanto ove siano sta-

te osservate le seguenti disposizioni:

- il socio che intenda alienare la propria quota o parte di essa anche a titolo gratuito, è tenuto, precisando prezzo, nominativo dell'acquirente e modalità di trasferimento, ad offrirla per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in prelazione agli altri soci, che dovranno esercitare il relativo diritto per iscritto al proponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro un mese da ciascuna offerta; qualora più soci intendano rendersi acquirenti ciascuno potrà farlo in misura proporzionale all'ammontare della quota già posseduta;
- la prelazione può essere fatta valere esclusivamente sull'intera quota in cessione, escludendosi pertanto la possibilità di esercitarla soltanto su una parte di essa;
- qualora nessuno eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, il socio potrà alienare all'acquirente indicato la propria quota o la parte di essa offerta in vendita, previo gradimento degli altri soci che non potrà essere irragionevolmente negato.

La prelazione di cui sopra non si applica in caso di cessione, anche a titolo gratuito, in favore di parenti in linea retta.

RECESSO DEI SOCI



Art. 9

Ciascun socio che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2473 c.c., o in ogni altro caso previsto dalla legge, può recedere dalla società dandone comunicazione all'organo amministrativo presso l'indirizzo della sede legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro un mese dal verificarsi della causa che dà diritto al recesso. Il recesso s'intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge a destinazione.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 2473 c.c., il recesso può essere esercitato in ogni tempo, con le stesse modalità e con un preavviso di almeno sei mesi. Una volta inviata la comunicazione di recesso, il socio non può trasferire per atto tra vivi la propria quota di partecipazione o parte di essa.

Salvo diverso accordo intervenuto fra il socio e la società, il socio che recede ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali posseduti, della sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini

della determinazione del valore di mercato della partecipazione societaria. In caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge su istanza della parte più diligente.

Le modalità di determinazione del rimborso ed i relativi termini sono quelli disciplinati dall'art. 2473 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia quando la società revoca la decisione che lo legittima.


DOMICILIO DEI SOCI

Art. 10

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dalle annotazioni eseguite nel Registro delle Imprese. Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo della società, ogni variazione del suo domicilio, perché sia annotata nel Registro delle Imprese. In difetto non potrà essere sollevata alcuna eccezione per le comunicazioni rimesse all'indirizzo ancora risultante dal predetto Registro.

CAPO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11



Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già stabilito per legge:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca degli amministratori, l'attribuzione e la misura di loro eventuali compensi ed indennità;

3) la nomina del sindaco o del revisore, ove previsto dalla legge, ovvero del Collegio sindacale con l'indicazione del Presidente;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c..

Con riferimento alle materie di cui ai precedenti numeri 4), 5), 6), 7), nonché negli altri casi in cui

ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Art. 12

Le decisioni dei soci possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente o dell'amministratore unico, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, a condizione che dai documenti sottoscritti, risulti con chiarezza, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.


La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere perfezionati anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un documento che contenga il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi, nei casi previsti dal precedente art. 11 nn. 4, 5, 6 e 7 o quando è richiesta la decisione assembleare, da un amministratore o da

tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.



Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 13

Le assemblee vengono tenute nella sede della società o altrove, purchè in Italia. L'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo d'acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese, mediante lettera raccomandata spedita con otto giorni di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere consegnato anche a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.


In caso di urgenza può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax o e-mail) inviato con tre giorni di anticipo al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica comunicato in precedenza dai soci alla società. Nel caso di convocazione eseguita a mezzo telefax o posta elettronica i soci dovranno confermare per iscritto (anche con lo

stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione è validamente costituita l'Assemblea quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione così come disposto dall'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.. Ai fini di cui sopra gli Amministratori ed i Sindaci assenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, dalla quale risulti che essi sono stati informati della riunione assembleare e degli argomenti da trattare.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salvo il maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal II° comma dell'art.2364 c.c.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da persona, anche non socio, munita di mandato o di



semplice delega scritta. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o al Revisore, se nominati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare la regolarità delle deleghe che resteranno conservate presso la società.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed il Segretario se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 14

Ai soci spettano diritti di voto in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 15


Le decisioni dei soci, sia in forma assembleare che in forma non assembleare, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, da uno degli Amministratori o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di loro assenza



da altra persona nominata dagli intervenuti.

CAPO IV - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE

E CONTROLLO

Art. 17

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la Sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497/bis secondo comma c.c.

CAPO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 18

L'Amministrazione della Società è affidata alternativamente, su conforme delibera assembleare a:

- un Amministratore Unico;

- un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli Amministratori sono rieleggibili, possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del

Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;


b) - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21

Salvo quanto la legge riserva alla competenza esclusiva dell'Assemblea, l'Amministratore Unico, gli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti o il Consiglio di Amministrazione, possono compiere, con i più ampi poteri, tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società che riterranno utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresi quelli di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti e assentire a cancellazioni di ipoteche.



Art. 22

All'Amministratore Unico, agli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, spetta disgiuntamente la firma sociale e la rappresentanza della Società verso i terzi e in giudizio.

CAPO VI - BILANCIO ED UTILI

Art. 23

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale gli Amministratori dovranno procedere alla compilazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio di ciascun esercizio insieme con gli altri documenti richiesti dalla legge devono, previo deposito nella sede sociale nei modi e nei termini di legge, essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei soci entro i primi centoventi giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del c.c.

Art. 24

Gli utili netti, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva

legale e per la quota di partecipazione eventualmente stabilita ai sensi dell'art. 2389 c.c. in favore dell'organo amministrativo, saranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di capitale, salvo particolari decisioni dell'assemblea per la formazione di altre riserve o per diverse destinazioni.

CAPO VII - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E LIQUIDAZIONE


Art. 25

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea provvederà alla nomina di un sindaco, iscritto nel Ruolo dei Revisori Contabili, al quale spetteranno tutti i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. nonché l'esercizio delle funzioni di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci i quali avranno altresì la facoltà di nominare un revisore legale dei conti, circoscrivendo così i poteri del sindaco a quelli previsti dagli articoli citati.

Il sindaco e/o il revisore nominati ai sensi del comma 1 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento

della gestione sociale o su determinati affari.



In caso di nomina del sindaco e/o del revisore di cui al comma 1, a essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con il sindaco unico.

Qualora per legge non fosse possibile la nomina del sindaco unico ovvero quando i soci lo ritenessero opportuno si procederà alla nomina di un Collegio Sindacale a norma degli artt. 2397 e ss. del c.c. al quale sarà affidato anche il controllo contabile.

Art. 26

Qualora si dovesse verificare una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la società verrà messa in liquidazione e l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali opereranno con i più ampi poteri previsti dalla legge. Allo scioglimento ed alla liquidazione della società si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 2484 a 2496 c.c.

CAPO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la Società o fra la Società e gli eredi dei soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili re-

lativi al rapporto sociale, ad eccezione di quella nella quale la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, questa dovrà essere obbligatoriamente e preventivamente sottoposta ad un tentativo di conciliazione da esperirsi attraverso l'istituto della mediazione conformemente a quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, dal D. M. n. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Ove la controversia non sia stata risolta entro il termine di sei mesi dal deposito dell'istanza di mediazione, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente .

CAPO IX - RINVIO

Art. 28

Per quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi vigenti.

F.to: Ugo Vittorio Rocca

Guido Gilardoni Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per

uso di *Pese*

Roma, li 8 Maggio 2018

Luigi Notari

